



Quesiti Help Risponde

Data	12/10/2023
------	------------

Argomento	Autovincolo Procedura Aperta; Operazioni di verifica
-----------	--

QUESITO

Si chiede cortesemente un parere in merito alla possibilità che la Stazione Appaltante decida, in regime di auto-vincolo, di effettuare una procedura aperta, con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3 del Nuovo Codice, per appalti infra soglia comunitaria, anziché utilizzare l'istituto della Procedura Negoziata previsto dall'art. 50, lett. C), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023.

RISPOSTA

L'art.50 del Codice, occupandosi specificatamente del sotto soglia, esordisce dicendo che le Stazioni appaltante "devono" utilizzare le procedura previste dalla medesima disposizione. Il dato testuale è quindi eloquente della forza precettiva e vincolate di tali procedure, senza possibilità di derogarvi, se non nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, per i quali la lettera d) del richiamato art.50 fa «salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro».

Faccio notare che nella versione licenziata dal consiglio di stato la disposizione prevedeva la richiamata deroga ma "previa adeguata motivazione": onere motivazionale che è sparito nel testo definitivo andato in G.U.. Ciò significa che la possibilità di applicare procedure ordinarie non sconta alcuna motivazione particolare.

Aggiungo che, siccome è consentito il ricorso alle procedure ordinarie, non vedo ragioni ostative all'applicazione dell'"inversione procedimentale", che di queste è una opzione.

